

RILASCIATA
COPIA CONF
IN PENDE
REGISTRA

USO
 USO ES
IL CANCELLARE
MODENA, 19.2.07

201 A.W.
2 e p. 2002



SENTENZA	
Nr.	245
in data	14-2-07
Nr. Cron.	1299
Nr. Rep.	10464

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,

riunito nelle persone dei signori:

Eleonora De Marco	Presidente
Emilia Salvatore	Giudice
Ernestino Bruschetta	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n° 2348/2005 r.g.

promossa da

~~_____~~

~~_____~~

Attrici

Avv. ~~_____~~

contro

Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. a r.l.

Convenuta

Avv. S. Bonfatti

avente ad oggetto: nullità, annullamento e inadempimento contrattuali e domande conseguenti.

Atto di citazione notificato in data 22.3.2005.

Costituzione del convenuto. Udienza di discussione davanti al collegio data 9.2.2007.

Antonio Bonfatti

Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

Per le attrici: <<Piaccia al Tribunale di Modena:

1) in via principale, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa dell'atto di citazione, la nullità dei singoli contratti intercorsi tra le odierne attrici e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento dei ridetti contratti, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni ed alla restituzione in favore delle proprie clienti dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia); 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione - da parte della banca convenuta - delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto, condannare l'istituto a risarcire tutti i danni patiti e patienti da ciascuna delle proprie clienti, pari all'importo corrisposto da ogni singola attrice al momento dell'acquisto dei titoli Parmalat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia). Più specificatamente: - dichiarare tenuta e condannare la Banca Popolare dell'Emilia Romagna al pagamento in favore: ~~Giulio Neri~~ di complessivi €

Giulio Neri

95.776,250; ~~Altre somme~~ di complessivi € 70.619,370. 3) Sempre e comunque, oltre alle somme sopra indicate, condannare la banca al pagamento in favore di ogni cliente di € 10.000,00 (ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà tenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c. 4) Condannare la banca al pagamento in favore delle attrici degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie ex art 15 T.F., da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari>>.

Per la convenuta: <<Nel merito: - dichiararsi l'infondatezza delle domande di declaratoria della nullità e/o annullabilità dei contratti di vendita dei titoli PARMALAT da parte della Banca Polare dell'Emilia Romagna delle odierne attrici; - dichiararsi l'infondatezza delle domande di condanna della Banca Popolare dell'Emilia Romagna a risarcire alle odierne attrici i danni derivanti dalla asserita nullità e/o annullabilità dei

Antonio B...

contratti di vendita del titolo PARMALAT ed a restituire loro l'importo versato per l'acquisto di tali titoli; - dichiararsi l'infondatezza delle domande di accertamento della violazione da parte della BPR delle norme di diligenza professionale, e di condanna della Banca a risarcire alle attrici i danni patiti e patiendi; - dichiararsi l'infondatezza delle domande di condanna della Banca Popolare dell'Emilia Romagna a risarcire alle attrici i danni esistenziali e comunque non patrimoniali derivanti dalla asserita nullità e/o annullabilità dei contratti di vendita del titolo PARMALAT, e/o dalla asserita violazione delle disposizioni sulla diligenza professionale degli intermediari finanziari. ...Con vittoria anche nelle spese>>.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ~~Stefano N. della~~ e la figlia ~~Stefania N. della~~ convenivano davanti all'intestato tribunale di Modena la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per sentire accertare la nullità o pronunciare l'annullabilità di <<singoli contratti>> o in via subordinata sentire accertare la responsabilità - anche per danno non patrimoniale - della Banca con le conseguenti

Christina Bandiera

condanne alla restituzione delle somme a suo tempo pagate a titolo di prezzo dell'acquisto di *bonds Parmalat* ed altre maggiori ed accessori.

Si costituiva la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, chiedendo in principalit  il rigetto di tutte le aversarie domande siccome infondate in fatto ed in diritto.

L'istruttoria consisteva negli interrogatori, nell'assunzione di testi, nella produzione di numerosi documenti e nello svolgimento di una ctu.

All'esito della discussione, il tribunale si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. La presente decisione viene motivata in forma abbreviata, cos  come consentito dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
2. Deve andare preliminarmente fatto osservare che la prospettazione e le conclusioni delle attrici - cos  come formulate - non consentono di identificare completamente il titolo delle esercitate azioni di condanna.
3. E - ci  - con probabile vizio di nullit  parziale di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c.
4. Nelle conclusioni delle attrici viene difatti chiesto - in primo luogo e senza alcuna

Costituisce Parmalat

specificazione - di accertare la nullità di <<singoli contratti>>.

5. A riguardo deve essere fatto però rilevare come i contratti dedotti siano quello di vendita di *bonds Parmalat* e quello denominato di <<intermediazione finanziaria>>.

6. Non si comprende - invero - se l'accertamento della nullità sia stato chiesto con riferimento al contratto di vendita di *bonds* oppure con riferimento a quello speciale sottotipo di mandato rappresentato dal contratto di <<intermediazione finanziaria>>.



Questo soprattutto perché si chiede la avversaria condanna alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei *bonds* - conseguente alla nullità dei contratti di vendita - ma per violazione del disciplinare legislativo e regolamentare degli autonomi e diversi contratti di <<intermediazione finanziaria>>.

8. Trattasi - sul piano della teoria generale del negozio - di una inammissibile confusione.

9. E - nelle difese delle attrici - non è dato rinvenire alcuna spiegazione che permetta di comprendere le ragioni per cui la nullità di un

Christina P. ...

contratto dovrebbe avere effetti restitutori al di fuori dello stesso.

10. Cosicché la *causa petendi* appare del tutto incerta.

11. Analoghe considerazioni debbono andare svolte per la domanda di annullamento che sembra in parte riferibile al contratto di vendita laddove è prospettato, - in pratica - la ^{divisione} ~~vendita~~ di un *aliud pro alio*.

12. Domanda da giudicarsi peraltro assolutamente infondata attesa la normalità notoria - in allora - della circolazione dei *bonds* in discussione che non consentiva riconoscibilità alcuna *dell'errata*.

13. Sennonché ci si diffonde poi nell'esposizione delle diverse violazioni degli obblighi informativi previsti dalla normativa in vigore per i contratti di <<intermediazione finanziaria>>, i quali ultimi presuppongono invece la conoscenza della *res* acquistata.

14. Violazione che - comunque - può dare ingresso unicamente ad una responsabilità da inadempimento per mancato rispetto dei doveri del mandatario.

Luigi Brande

15. Questa ultima - del resto - è da escludersi per la pacifica possibilità di vendita in cosiddetta <<contropartita diretta>>, per l'assenza di un concreto conflitto di interessi, come appurata dal ctu, per il profilo di investitore non sprovveduto dell'attrici e per le informazioni date e dimostrate dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:

- Respinge le domande tutte proposte dalle attrici.
- Condanna le attrici [redacted] e [redacted] - in solido tra loro - a rimborsare alla convenuta Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. a r.l. le spese processuali, liquidate in complessivi € 15.000,00; di cui € 12.000,00 per onorari ed € 3.000,00 per diritti; oltre alle spese generali ed agli oneri contributivi e fiscali come per legge.

Così deciso in Modena, addì 9 febbraio 2007

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Antonio Benvenuti

Espresso Hincato 14/2/07

